

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano	N. 481	Serie 3	Data 19/03/2026	ATTO ESENTE	IL DIRIGENTE
--	--------	---------	-----------------	----------------	--------------

ASPERGER



Verbale di Assemblea Straordinaria del 12/03/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno dodici del mese di marzo, alle ore 12, in Via dei Prati Fiscali, 201 - 00141 Roma, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Spazio Asperger ONLUS.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 15 del vigente statuto il dott. Davide Moscone, che chiama a fungere da segretario il dott. David Vagni.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale, così come previsto dall'art. 13 dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 13 soci su n° 17 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Adozione di un nuovo testo di Statuto conforme al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore") e conseguente trasformazione dell'Associazione in Ente del Terzo Settore.

Prende la parola il Presidente che illustra la necessità, a seguito dell'entrata in vigore della normativa fiscale del Codice del Terzo Settore e conseguente soppressione dell'Anagrafe delle ONLUS, di procedere all'adozione di un nuovo testo di Statuto per consentire all'associazione di adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore ed acquisire, con l'iscrizione al RUNTS, la qualifica di Ente del Terzo Settore, mantenendo così l'accesso alle agevolazioni fiscali sinora godute in virtù della qualifica di ONLUS. A tal fine il Consiglio Direttivo ha predisposto un nuovo testo di Statuto, composto di diciotto articoli, del quale viene data lettura dal Presidente.

Dopo una breve discussione, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

Di sostituire lo statuto vigente con il nuovo testo così come proposto dal Consiglio Direttivo, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

L'Assemblea dà quindi mandato al Presidente di procedere con tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Davide Moscone

Il Segretario

David Vagni

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPAZIO ASPERGER ETS

Art. 1 *(Denominazione, sede e durata)*

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), un'Associazione sotto la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE SPAZIO ASPERGER ETS"

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede in Roma. La variazione dell'indirizzo della sede all'interno del Comune di Roma non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale e non ha scopo di lucro diretto né indiretto.

Art. 2 *(Scopo e attività)*

L'associazione ha lo scopo di diffondere, divulgare, informare e promuovere la conoscenza scientifica e l'aggiornamento sulle problematiche inerenti la Sindrome di Asperger e le condizioni dello Spettro Autistico, ma più in generale su tutte le condizioni connesse ed anche quelle comunque legate a problemi psicologici, genetici, neurologici e sociali di qualsiasi natura.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di educare e formare persone nello Spettro Autistico e problematiche affini, genitori, tutori, parenti e la rete sociale intorno alla persona nello Spettro per far sì che essi possano affrontare nel modo più corretto tutti gli aspetti di tale condizione e quindi aiutare coloro che la vivono; inoltre l'Associazione, sempre al fine di consentire un valido aiuto alle persone nello Spettro Autistico, potrà tenere aggiornati ed informare su ogni novità scientifica o ogni altro aspetto della predetta condizione il personale scolastico, sanitario, studenti ed educatori mettendo anche a loro disposizione il materiale in suo possesso ivi compresi i contenuti presenti nel proprio sito internet.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, nei seguenti ambiti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Nello svolgimento delle attività di interesse generale sopra indicate, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Opera per la corretta informazione scientifica e la divulgazione di conoscenze aggiornate e validate a livello internazionale sullo Spettro Autistico. In tale ambito, si occupa della gestione di portali web, blog, forum, piattaforme di social networking e app volti alla pubblicazione di articoli, traduzioni di studi scientifici, news di settore e strumenti di auto-consapevolezza. Promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare lo stigma e i pregiudizi legati alla neurodivergenza.

- Organizza e realizza attività formative, seminari, convegni, masterclass, dibattiti, conferenze, attività teatrali, tavole rotonde, meeting, rivolti a una pluralità di destinatari: personale docente di ogni ordine e grado, professionisti sanitari, aziende del settore pubblico e privato, enti locali e famiglie. Le attività formative mirano a diffondere protocolli di intervento basati sulle evidenze e a promuovere l'accomodamento ragionevole nei contesti scolastici e lavorativi.
- Promuove, sostiene e coordina attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche in collaborazione con Università, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ed enti di ricerca nazionali ed internazionali;
- promuove l'attivazione di servizi volti al potenziamento delle autonomie e dell'inclusione sociale, quali:
 - Gruppi di mutuo aiuto e percorsi di peer-support per persone neurodivergenti e loro familiari;
 - Implementazione di programmi per lo sviluppo delle abilità sociali e della regolazione emotiva;
 - Servizi di orientamento e supporto alla transizione verso l'età adulta e l'inserimento lavorativo mirato;
 - Progettazione di percorsi di "Dopo di Noi" basati sul concetto di vita indipendente.
- Esercita attività di tutela dei diritti civili delle persone nello Spettro Autistico e delle loro famiglie, agendo presso le sedi istituzionali per il miglioramento della normativa vigente.

L'associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione può altresì svolgere - a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore - attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza

nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi della prestazione di attività di volontariato. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 3 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità fissate nel presente Statuto e che vogliano contribuire al perseguimento delle stesse.

La qualifica di socio è intrasmissibile e non rivalutabile.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo: una domanda scritta, che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in merito in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegato alla titolarità di azioni o quote di natura

patrimoniale.

Art. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà renderli disponibili per la consultazione entro 90 giorni dalla richiesta stessa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti a non divulgare per mezzo stampa, informatico o personale: dati, informazioni, risultati ottenuti attraverso ricerche, raccolte dati o revisioni di lavori svolti condotte all'interno degli scopi dell'associazione senza consenso a maggioranza del Consiglio Direttivo.

I Soci non possono pubblicare per mezzo stampa od informatico documenti in diretto contrasto con lo scopo dell'associazione o che possano lederne in alcun modo la credibilità.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde per:

1. Decesso;
2. Mancato pagamento della quota sociale annua: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale;
3. Recesso: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

4. Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) *L'Assemblea degli associati;*
- b) *Il Consiglio Direttivo;*
- c) *Il Presidente;*
- d) *L'organo di controllo (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge);*
- e) *L'organo di revisione (se costituito nei casi previsti dalle norme di legge).*

Art. 7 (Assemblea degli associati)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di parteciparvi tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, contenente l'indicazione del luogo (o, qualora prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà), della data e dell'ora di prima e seconda convocazione e dell'ordine del giorno, spedita

almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- approva il bilancio consuntivo e, quando la sua redazione sia obbligatoria per legge o ritenuta opportuna, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Straordinaria, da convocarsi con le medesime modalità previste per quella ordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dal Presidente.

Di ogni assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente della sessione.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o in base al presente Statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, sono compiti di questo organo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- stabilire annualmente l'entità della quota associativa;
- predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.
- Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove soci eletti dall'Assemblea; tra essi l'assemblea nomina il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria con modalità proprie di tale assemblea.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, in regola con il pagamento della quota associativa, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. È convocato mediante avviso inviato a mezzo e-mail o altro mezzo di comunicazione elettronica contenente l'ordine del giorno, inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. In apertura di ogni riunione il Presidente nomina tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

La seduta è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti. Le

deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.

Art. 9 (Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'assemblea. Rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo e cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. In caso di dimissioni volontarie, almeno un mese prima, il Presidente uscente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 (Organo di Controllo)

Laddove sia obbligatorio per legge, o per sua libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di

soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico il cui unico componente deve essere individuato tra le categorie di soggetti previste dall'art. 2397 comma 2 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del Terzo settore.

Art. 11 (Organo di Revisione)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 (Patrimonio)

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore.

Art. 15 (Bilancio d'esercizio)



L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 16 *(Bilancio Sociale)*

Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il Bilancio Sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 17 *(Scioglimento e liquidazione)*

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del Terzo settore.

Art. 18 *(Rinvio alla normativa generale)*

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica il Codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

